

STATUTO

**L'AIRONE PROJECT ETS -
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA R. PAOLINI 102

Numero REA: PE - 75451

Codice fiscale: 01198880682

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 2.983/2.461

STATUTO DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO ARTICOLO 1

La società è denominata:

"L'AIRONE PROJECT ETS - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Essa sarà disciplinata dalle norme contenute dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2

La società ha sede legale nel Comune di PESCARA.

La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.

ARTICOLO 3

La società ha durata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 c.c. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

ARTICOLO 4

La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e pertanto con particolare riferimento a quanto prescritto dall'articolo 2514 C.C. è fatto divieto:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari (ove esistenti) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire riserve tra soci cooperatori.

Ed inoltre v'è obbligo di:

- devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Restano salvi gli obblighi a carico degli amministratori e dei sindaci (ove del caso) per la documentazione della prevalenza di cui all'articolo 2513 C.C., salvo quant'altro previsto e prescritto dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 5

La cooperativa, conformemente alla legge 381/1991, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività in base a quanto richiesto dalla Regione Abruzzo con la legge regionale 9 novembre 2005 n. 33 art. 1 comma 7. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.Lgs 112/2017, quale Impresa Sociale di diritto può usufruire del trattamento fiscale agevolato previsto dal detto decreto.

Il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. A) della legge 381/1991 nonché di quanto riportato in materia nel D.M. n.72 del 31 Marzo 2021; nell'art.72 del Decreto legislativo n.117/2017; nell'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 e nel sopra citato D.L. 112/17 anche con specifico riguardo all'art 2 lettera a).

La cooperativa opera nell'interesse generale e svolge e fa propria attività mutualisti-

ca in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono previsti in apposito regolamento che sarà predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea giusta la previsione dell'articolo 2521 C.C. ultimo comma. Riguardo ai detti rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa opera tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

La cooperativa, al fine di rafforzamento del movimento cooperativo aderisce alla AGCI – Associazione generale delle Cooperative Italiane – ente di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione riconosciuta con D.M. 14.12.1961 e ciò a tutti gli effetti, in particolare a quelli del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 e succ. mod. e integrazioni.

ARTICOLO 6

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui sopra, ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106". In particolare, si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività che si intende svolgere:

- offrire servizi educativi ed assistenziali rivolti ad altri gruppi in situazione di svantaggio (portatori di handicap, anziani, immigrati, ragazze-madri, e simili);
- organizzare corsi psicoeducativi per personale socio sanitario per la prevenzione e la cura di soggetti colpiti dall'epidemia da COVID;
- offrire consulenza psicologica singola, di coppia per una genitorialità consapevole a favore di una tutela dei minori;
- organizzazione e gestione di servizi socio-sanitarie ed educativi relativi a strutture residenziali e semiresidenziali (Centri Diurni) per le seguenti utenze: minori, adulti, disabili, anziani pazienti psichiatrici; tossicodipendenze e dopo di noi;
- offrire servizi socio-sanitari in assistenza domiciliare;
- offrire terapie di sostegno psicologico e psicoterapia on line in collaborazione con altre associazioni afferenti allo stesso settore con protocolli d'intesa e in convenzione;
- Interventi psicoeducativi nella scuola per la prevenzione del disagio giovanile riguardanti particolari problematiche dell'età evolutiva: ADHD, DSA, dipendenza da internet, bullismo per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva con l'approccio Mindfulness.
- organizzazione e gestione di servizi in "Centri residenziali" per il trattamento di soggetti vittime di violenza di genere per il trattamento post traumatico e la tutela dei diritti della donna;
- organizzazione e gestione di servizi socio-sanitarie ed educativi in "Centri polivalenti" per disabili per la promozione del benessere psicofisico e di educazione e tutela ambientale, psicologia dello sport;
- attività di formazione professionali nei limiti dell'art. 2 lett. d), l) e p) D.Lgs n. 112/2017 ovvero: educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della

legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d)); formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l)); servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 112/17;

- servizi sociali di mediazione penale;
- attività di orientamento e accompagnamento al lavoro dei soggetti svantaggiati e del loro e benessere psico-socio organizzativo.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e strumentali (come ad esempio il servizio di pulizia e mensa) a quelle sopra elencate, tra quelle imperativamente stabilite dal legislatore in strutture residenziali e semi-residenziali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 *septies* del codice civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 7

Il capitale sociale della società è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori) ed è rappresentato da quote del valore nominale pari ad **euro 50,00** (cinquanta virgola zero zero).

La società può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.

ARTICOLO 8

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o che nega l'auto-

rizzazione deve essere comunicato al socio nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque il termine detto il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

ARTICOLO 9

Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

ARTICOLO 10

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione degli eventuali utili e sulla conseguente possibilità di destinazione del ristorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge al fine del mantenimento del requisito della mutualità prevalente nel seguente modo:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge
- minimo 30% (trenta per cento);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura minima del 3% (tre per cento);
- alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- alla riserva straordinaria;
- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

Laddove dette percentuali dovessero modificarsi la Società manterrà il requisito della mutualità prevalente adeguandosi alla eventuale nuova normativa.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, così come previsto dall'art. 2514 del codice civile. In ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies C.C..

ARTICOLO 11

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge né superiore a 20 (venti). Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, che appartengono alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche o Enti, nei limiti di legge, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare diretta-

mente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

2) soci volontari, ossia le persone fisiche o Enti, nei limiti di legge, che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci sostenitori, ossia le persone fisiche o Enti, nei limiti di legge, che contribuiscono con la sottoscrizione di quote associative o di apporti diversi; essi non dispongono del diritto di voto o di rappresentanza e non hanno obbligo di partecipazione alle assemblee.

ARTICOLO 12

Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

- a) nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, residenza o sede, codice fiscale e dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se impresa individuale;
- b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso giusta quanto precede;
- c) l'ammontare della quota che s'intende sottoscrivere;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto, dei regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 28 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

I soci volontari, sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

I soci sostenitori sono iscritti dall'organo amministrativo.

L'Organo amministrativo, accertati i requisiti di cui sopra, delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni 60 (sessanta) dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo; restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia, dall'organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

Il socio cessa di essere tale per effetto di:

a) morte; b) recesso; c) esclusione.

ARTICOLO 13

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius" nei limiti di quanto consentito dalla legge.

ARTICOLO 14

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il recesso dei soci volontari è libero.

E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata al/r all'organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni 60 (sessanta) dal relativo ricevimento, comunicandone, nei 60 (sessanta) giorni successivi, e sempre con raccomandata al/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato 90 (novanta) giorni prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto maturato.

ARTICOLO 15

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'articolo 2531 del codice civile;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato,
- nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;
- nel caso di cui all'articolo 2288 primo comma del codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata al/r al socio che, nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

to. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 16

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto restano obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI -ASSEMBLEA

ARTICOLO 17

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta, o attraverso corrispondenza, salvo il metodo assembleare per le materie di cui all'articolo 2479 c.c., comma quarto. In ogni caso devono risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo socio.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata alr o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal socio destinatario, o mercè fax munito del rapporto di ricezione.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 18

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aven-

ti diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposito documento scritto, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che gli stessi si dichiarino informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 19

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro 180 (centoottanta), qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso l'amministratore ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

ARTICOLO 20

Per la validità della costituzione dell'assemblea come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di s.r.l. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in assemblea di s.r.l.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge.

L'intervento in assemblea è possibile con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.

ARTICOLO 21

In assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta. Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto; si può votare per corrispondenza purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e telegramma. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione (prima o seconda che sia). I voti per corrispondenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione.

Nei limiti di quanto eventualmente disposto dalla legge, è vietato il voto segreto.

ARTICOLO 22

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in mancanza dall'amministratore più anziano o unico; in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro. L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione sulla distribuzione dei ristorni ai soci;

- Procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;
- Procede all'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- Delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi di quanto previsto dal presente statuto;
- Approva gli eventuali regolamenti interni;
- Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- Delibera su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- Le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- La nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- Le altre materie indicate dalla legge.

ARTICOLO 23

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti della legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- alla riserva straordinaria;
- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

ARTICOLO 24

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di rimborsi ai soci. I rimborsi sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei rimborsi sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni e servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ARTICOLO 25

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- diritti di amministrazione e patrimoniali;
- unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 25

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione formato da un numero di amministratori da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri

Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 26 BIS

Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato di Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 27

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO V

CONTROVERSIE

ARTICOLO 28

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione. La stessa avverrà in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente, con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto di 3 (tre) membri, nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo.

I membri del collegio arbitrale eleggeranno tra loro il Presidente e la sede del collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo.

Il collegio arbitrale decide secondo diritto e nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applica il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e comporta l'applicazione della normativa prevista in materia di recesso del socio.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29

La società si scioglie nei casi previsti dalla Legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e le modalità di liquidazione.

ARTICOLO 30

Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risulterà dalla attività di liquidazione sarà devoluto, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

FIRMATO IN ORIGINALE: CARLO DI BERARDINO. PIERSERGIO PANELLA NOTAIO.

14 di 14